



COMUNE DI
CASTELNUOVO
VAL DI CECINA

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 27 del 30-10-2020

OGGETTO:	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
-----------------	--

IL SINDACO

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

IL SINDACO

PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che con Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 15 ottobre 2020;
- che con Decreto-Legge del 7 ottobre 2020 n. 125 è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili **al 31 gennaio 2021**;

VISTI:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il decreto-legge n. 33 del 2020 convertito dalla Legge 14 luglio 2020, n.74 relativamente all'art. 2 (sanzioni e controlli);
- il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11;
- il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- il DPCM 13 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 ottobre 2020 (G.U. del 18 ottobre nr. 258);
- Il DPCM del 24 ottobre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.;

DATO ATTO

altresì della normativa regionale intervenuta in materia, in particolare a mezzo delle ordinanze rese dal Presidente della Giunta Regionale;

VISTO

il Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 125 del 16/05/2020 e il successivo DPCM 17/05/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 126 del 17/05/2020;

VISTA

in particolare, la previsione di cui all'art. 1, comma 9 del DL 33/2020 secondo cui *Il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;*

RILEVATO CHE:

alla luce delle nuove disposizioni, il Prefetto, con nota PR n 46138 del 29/10/2020 sulla base delle precisazioni fornite dal Ministero dell'Interno fornisce elementi di chiarimento ed indicazioni applicative rispetto al DPCM 24 ottobre 2020 circa l'opportunità di adottare, da parte delle Amministrazioni locali, specifiche misure di prevenzione coerenti, tendenzialmente omogenee e comunque non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale e regionale;

RAVVISATA la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone anche in luoghi aperti;

RITENUTO pertanto opportuno, in considerazione dell'impossibilità di garantire il rispetto del divieto di assembramenti e della distanza di sicurezza interpersonale, visto che i luoghi sono abitualmente frequentati per motivi di gioco da minori che peraltro dovrebbero essere accompagnati dai genitori, circostanza difficile da garantire, proseguire, con le specifiche indicate nel dispositivo del presente atto, nel disporre il divieto d'accesso ai parchi pubblici nei centri abitati limitatamente alle aree attrezzate per il gioco dei bambini, nonché agli impianti sportivi nel Capoluogo e nelle Frazioni, come di seguito dettagliato.

VISTO altresì l'art.50 del TUEL e successive modificazioni;

RITENUTO determinante agli effetti del contenimento del contagio l'osservanza della misura di

distanziamento sociale prescritta e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale quali mascherine;

VISTI

- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTI gli artt. 50 commi 2 e 5 e 54 commi 1, 4, 4-bis e 6 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. che conferiscono al Sindaco poteri per l'emanazione di provvedimento in materia di sicurezza pubblica;

DATO ATTO del ruolo riconosciuto al Sindaco di legale rappresentante dell'Ente, Autorità Sanitaria Locale e di Pubblica Sicurezza e di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

VISTA la normativa in materia di protezione civile, di cui in particolare al DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per quanto contenuto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

-E' vietato l'accesso ai parchi pubblici limitatamente alle aree attrezzate per il gioco dei bambini, all'area degli impianti sportivi, campo da Tennis e pista di Pattinaggio nel Capoluogo e nelle aree degli impianti sportivi nelle frazioni;

L'accesso ai luoghi e l'utilizzo delle strutture fruibili dovrà avvenire nel rispetto di tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa di riferimento, ovvero utilizzo delle mascherine protettive e rispetto della distanza interpersonale.

RICHIAMA

Al rispetto delle prescrizioni normative indicate in premessa in relazione alla situazione emergenziale da COVID-19 ed in particolare sul DIVIETO DI OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O PRIVATI (art. 1, comma 8, DL 33/2020), salvi i casi di chiusura delle strutture e dei luoghi pubblici o aperti al pubblico sopra indicati;

La presente ordinanza ha validità dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on line e fino alla vigenza delle Misure Adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri **al 24 Novembre 2020**

Il mancato rispetto della presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33. con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 1.000,00. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 280,00;

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di Legge previste dalla 1034/71; in alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo di Stato, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

DISPONE

Che gli uffici comunali, per quanto di rispettiva competenza, ottemperino alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza e si adoperino per l'esecuzione delle misure disposte con il presente provvedimento, inclusa la diffusione ai soggetti a vario titolo interessati.

L'invio a :

Ill.mo Prefetto di Pisa;

Regione Toscana;

Provincia di Pisa;

Polizia Municipale;

Comando dei Carabinieri del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina;

Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest;

Segreteria del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina per la pubblicazione e pubblicità;

Castelnuovo di Val di Cecina, il 30 ottobre 2020

Il SINDACO
Alberto Ferrini

Il SINDACO
Alberto Ferrini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.